



Diecimila lavoratori e sindacalisti denunciati per reati tutti connessi direttamente o indirettamente al diritto di sciopero e di lotta sindacale.

Che valore può avere un provvedimento come quello dell'amnistia? e, al di là di questo, su cui il sindacato ha espresso la propria opinione, quali misure di riforma bisognerà prendere per evitare che in futuro si possa ripetere una situazione come quella attuale, quali articoli vanno abrogati, quali saranno i tempi necessari? Sono queste le domande che abbiamo posto all'on. Raffaele Di Primio, vicepresidente del gruppo parlamentare del PSI, all'on. Lucio Luzzatto, vicepresidente della Camera dei deputati e al prof. Carlo Smuraglia, incaricato di storia dei movimenti sindacali all'università di Stato di Milano.

LUCIO LUZZATTO

È in atto un'azione repressiva su larga scala: sono semplicemente ridicole le affermazioni di alcuni giornali di destra che non sarebbe avvenuto nulla di nuovo negli ultimi mesi. Le stesse comunicazioni dei ministri della Giustizia e dell'Interno al Senato confermano che vi è stato un numero di denunce particolarmente alto; e le cifre che essi hanno dato sono certamente inferiori alla effettiva somma complessiva. Non si può del resto riferirsi soltanto agli ultimi tre mesi, né tanto meno al solo mese di dicembre. A seguito delle agitazioni sindacali recenti si è avuto un numero di denunce che sorpassa anche le cifre che sinora le organizzazioni sindacali hanno potuto registrare.

Occorre poi considerare il titolo e la configurazione delle denunce, che talvolta si riferiscono a reati cosiddetti comuni, e sono invece in effetti legate ad azioni sindacali o politiche. Le denunce si possono catalogare in cinque gruppi diversi: un gruppo si riferisce al puro e semplice esercizio del diritto di sciopero da parte di talune categorie (vigili urbani, ospedalieri, dipendenti di enti locali, e addirittura addetti ad acquedotti, ecc.); un secondo gruppo si riferisce ad atti inerenti all'esercizio del diritto di sciopero, e inscindibili da tale esercizio (blocco stradale inteso come semplice aggruppamento di persone, violazione di domicilio intesa con il trattarsi nei luoghi di lavoro o addirittura in loro prossimità o nelle scuole, ecc.); il Procuratore Generale di Firenze ha indicato come reato il picchettaggio!; un terzo gruppo riguarda

reati connessi a pubbliche manifestazioni, abitualmente contestati senza aver riguardo alle dirimenti del fatto ingiusto altrui e dell'esercizio di un diritto proprio (oltraggio, resistenza, violenza privata, indipendentemente dalle circostanze che vi abbiano dato luogo); vi sono poi, quarto gruppo, le denunce per vilipendio, per istigazione e apologia; e infine, cosa nuova di questo periodo, è significativa anche se non si tratti di numero rilevante, le denunce per i cosiddetti reati contro la personalità dello Stato, introdotti dal fascismo e caratteristici della sua concezione (artt. 270, 272, 305). E da notare che per il vilipendio del governo e delle forze armate (usato ora per la polizia) (art. 290 c.p.) non si procede se non previa autorizzazione del ministro della Giustizia, atto politico quindi cui soltanto possono seguire procedimenti giudiziari.

Per porre fine a questa utilizzazione di norme del codice penale per fini repressivi, non serve un'amnistia, provvedimento temporaneo e concessivo, utile certo per eliminare ingiuste conseguenze, ma del tutto inidoneo a risolvere la questione di fondo. Servirebbe l'abrogazione di talune norme e la modificazione di altre, in modo da escluderne l'applicazione a fatti sindacali e politici del tutto diversi dalle comuni ipotesi di reato per le quali le norme sono state poste in essere. Ma anche in questo senso occorre non farsi troppe illusioni: se si vuole usare dei procedimenti giudiziari come strumento di repressione di classe; abrogato un articolo, se ne troverebbe un altro da invocare, magari a sproposito: più importante è che si modifichi l'interpretazione e la applicazione della legge invalsa da ultimo; in modo tipico, ad esempio, per il blocco stradale, per il vilipendio delle forze armate, per l'interruzione di pubblico servizio, per la resistenza, ecc.

Quando vi sono procuratori generali che affermano che si deve prescindere dalla valutazione della attualità sociale e persino dalla Costituzione, occorre affermare con forza che la legge deve essere interpretata sulla base dei diritti fondamentali dei lavoratori. Per conseguire un nuovo spirito interpretativo, è essenziale la consapevolezza dell'opinione pubblica e il movimento popolare: le questioni dell'applicazione della legge e del funzionamento della giustizia non sono appannaggio di specialisti, e oggi non dipendono dall'elaborazione di pochi dottrinari, ma dall'orientamento e dall'azione della cittadinanza, dal movimento di massa. La repressione è un fatto politico e va combattuta e può essere sconfitta sul terreno politico con l'azione politica e sindacale.

CARLO SMURAGLIA

Non mi soffermerò sulla natura e sull'entità dell'ondata repressiva in corso, perché ormai i dati sono a tutti noti. Ciò che colpisce particolarmente è il fatto che non solo vengono alla luce numerose denunce per episodi che sarebbero avvenuti nell'autunno scorso, ma addirittura vengono riesumati fatti anche remoti ed ai quali nessuno pensava più. Tutti questi procedimenti (e non solo quelli relativi a detenuti, per i quali l'urgenza è ovvia) sembrano godere poi della precedenza assoluta.

Ma è inutile soffermarsi ancora sulla constatazione del fenomeno; occorre piuttosto chiedersi che cosa si può fare. Ho visto che si parla di un'amnistia, ma francamente devo esprimere tutta la mia perplessità. L'amnistia è un comodo colpo di spugna che ogni tanto si dà ai procedimenti in corso, ma che non elimina per nulla l'efficacia anche intimidatoria delle denunce, della sottoposizione a procedimento penale, della detenzione preventiva. In altre parole, l'amnistia viene troppo tardi ed è una sorta di perdono per fatti che si riconoscono in sostanza come commessi.

Che poi essa serva a poco o nulla, è dimostrato dal fatto che fu già concessa due anni fa, per fatti accaduti nelle agitazioni studentesche e nel corso di azioni sindacali. È passato poco tempo e ci risiamo daccapo. Il problema è dunque di fondo ed è di indirizzo politico, più ancora che di natura giuridica. Ma non spetta certo a me indicare alle organizzazioni sindacali ed ai partiti l'azione che debbono svolgere. Io posso solo dire che c'è anche un lavoro da fare sul piano più propriamente giuridico, cercando di giungere all'eliminazione di alcune norme del codice penale e di alcune leggi speciali, che si prestano in modo particolarmente evidente all'azione di tipo repressivo.

Penso, per esempio, che si debba finalmente ottenere l'abrogazione dell'art. 330 del codice penale, che punisce praticamente lo sciopero dei pubblici dipendenti e solo in parte è stato invalidato dalla Corte Costituzionale. Dovrebbe inoltre essere abrogato l'art. 635 n. 2, del Codice Penale, che aggrava la pena per il reato di danneggiamento, quando esso risulti commesso in occasione di sciopero (una norma, questa, che — a mio parere — è manifestamente incostituzionale).

Ma è indilazionabile anche l'abrogazione o comunque la modifica dell'art. 339 del codice penale, che eleva la pena per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale — quando siano commessi da più di dieci persone — a quella della reclusione da tre a dieci anni. Questa norma viene abitualmente utilizzata, in relazione a scontri con la polizia, per far scattare l'obbligatorietà del mandato di cattura; è una norma di schietto stampo fascista, sicuramente indegna di sopravvivere, posto che è evidente che basterebbe — nelle ipotesi in essa previste — il normale aggravamento di pena. Infine (ma ho proceduto soltanto per esemplificazioni) mi parrebbe tempo di abrogare la legge 22 gennaio 1948, n. 66, che per